

IMPOSTE SUL REDDITO**Cessione di partecipazioni in presenza di clausole earn-out**

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **regime di tassazione delle plusvalenze** realizzate da parte di persone fisiche non imprenditori a seguito della **cessione di partecipazioni in società di capitali**, rivisitato a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede l'assoggettamento ad **imposta sostitutiva del 26%**, a prescindere dalla classificazione delle stesse come qualificate o non qualificate, nel periodo di imposta in cui il corrispettivo viene percepito (principio di cassa).

È importante distinguere tale periodo di imposta (di incasso del corrispettivo) da quello in cui avviene il **perfezionamento del trasferimento del titolo** e quindi in cui la plusvalenza si intende realizzata, che serve per determinare il relativo regime di tassazione.

Per quanto riguarda la **quantificazione** di detta plusvalenza, a norma dell'[articolo 68 Tuir](#) la stessa è determinata come **differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo storico di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione**.

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di **rideterminare il valore fiscale della partecipazione** applicando la specifica legge di rivalutazione in vigore ([articolo 5 L. 448/2001](#)), sarà necessario far riferimento, nella quantificazione della plusvalenza, al valore rideterminato sulla base dell'apposita perizia giurata di stima, e dietro pagamento di specifica imposta sostitutiva parametrata a tale valore, da confrontarsi con il **corrispettivo percepito dalla cessione**.

Nel caso in cui dal confronto tra **valore rideterminato e corrispettivo** emerga una **minusvalenza**, essa **non potrà però essere utilizzata ai sensi dell'[articolo 68, comma 4, Tuir](#)**, ovvero **non potrà essere compensata con eventuali plusvalenze** realizzate nel medesimo periodo d'imposta di realizzo della stessa e nei quattro successivi.

In tale contesto, un caso particolare è quello che è stato trattato nella recente [risposta dell'Agenzia delle entrate n. 782/2021](#) a seguito di un'istanza di interpello presentata da una

persona fisica in procinto di perfezionare **un'operazione di cessione di azioni il cui corrispettivo** è costituito da:

- una **componente fissa** predeterminata da corrispondersi al momento del perfezionamento del trasferimento (*closing*), corrisposta in parte in denaro e in parte in azioni della società controparte dell'operazione, da emettersi a valle di un apposito aumento di capitale riservato agli attuali soci della società;
- una **componente variabile** legata ai risultati economico-finanziari futuri (componente di integrazione del prezzo ovvero "**earn-out**") da corrispondersi in anni successivi a quello del *closing*, anche questa in parte in denaro ed in parte in azioni.

Per quanto detto in premessa circa la necessità di individuare e distinguere il **periodo di imposta di incasso del corrispettivo da quello in cui avviene il perfezionamento del trasferimento** del titolo e quindi in cui la plusvalenza si intende realizzata, in presenza di una **clausola di earn-out**, al momento del perfezionamento del trasferimento, si realizza un **reddito diverso derivante dall'incasso** della parte di corrispettivo fissa e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un **reddito diverso** della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.

L'operazione è pertanto unitaria: **i corrispettivi ricevuti a titolo di earn-out seguono la medesima disciplina applicabile al momento dell'incasso del corrispettivo alla data del closing.**

Di conseguenza, nel caso in cui emerge una **differenza negativa al momento del closing**, in quanto il valore rideterminato della partecipazione risulta maggiore della componente fissa della cessione, la stessa potrà essere **portata in diminuzione dalla componente di corrispettivo a titolo di earn-out**, trattandosi della stessa operazione, mentre **non potrà essere portata in compensazione** di eventuali future plusvalenze derivanti da altre operazioni, come previsto dal sopra commentato [articolo 68, comma 4, Tuir](#).

La soluzione offerta dall'Agenzia si occupa anche delle **modalità di compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF**, stabilendo che, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, nel quadro RT dovrà essere indicato come costo il medesimo valore del **corrispettivo percepito**.

Nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la **parte variabile del corrispettivo (earn-out)**, in sede di dichiarazione il cedente dovrà tener conto dell'eccedenza di costo non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 "**Totale dei costi o valori di acquisto**" la differenza tra il **valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT**.